



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 03/09/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 31 agosto 2015, n. 21

“Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.” - Provvedimento di Riesame AIA rilasciato con D.D. n. 10 del 2 Luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale - Rettifica prescrizioni.

L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto in Modugno (BA), presso l’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Il Dirigente dell’Ufficio  
Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 4/2015 con la quale è stato affidato l'incarico ad interim al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Visti inoltre:

il D.Lgs. 152/06 e smi: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

La Legge 241/90 e smi: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Premesso che:

Con nota prot. n. 186/15 del 30 Luglio 2015 acquisita al prot. n. 3331 del 10/08/2015 dell'Ufficio AIA, il Gestore ha comunicato, in riferimento al BURP n. 106 del 23/07/2015 dove è stata pubblicata la Determina Dirigenziale n. 10 del 02 Luglio 2015, quanto segue:

1. a pag. 32265 al paragrafo 5.1 "Potenzialità impiantistica" l'attribuzione del codice dell'operazione R12 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs n.152/06 e smi) per l'attività di vagliatura a 225 mm per produzione di rifiuto da avviare non avviare in discarica (OPZIONALE) è un refuso, in quanto la produzione di RBM per recupero ambientale è R13...;

2. a pag. 32270 al paragrafo 6.1 "Emissioni convogliate" al camino E1 con riferimento al parametro emissivo H<sub>2</sub>S vengono attribuiti due differenti valori limite rispettivamente pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> e 1 mg/Nm<sup>3</sup>;

3. a pag. 32270 al paragrafo 6.2 "Emissioni diffuse" con riferimento al punto di emissione ED2 non è riportato il campionamento del parametro "polveri" di cui si chiede esplicitazione;

4. a pag. 32274 al paragrafo 7. 3 "Gestione Acque Meteoriche e acque di lavaggio" con riferimento al pozzetto di campionamento S2, viene citata nella tabella, alla colonna provenienza, erroneamente "un'area di discarica". Tale riferimento non è corretto in quanto l'acqua di seconda pioggia proviene dall'area posteriore dell'impianto.

Inoltre, sempre al pozzetto di campionamento S2, è stata attribuita una frequenza di monitoraggio "trimestrale" anziché "semestrale".

Atteso che:

Con D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale è stato rilasciato il provvedimento di riesame dell'AIA al Gestore "Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l", pubblicato sul BURP n. 106 del 23/07/2015;

Con D.D. n. 18 del 06 Agosto 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale è stato rilasciato il provvedimento di parziale modifica e rettifica prescrizioni dell'AIA al Gestore "Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l".

Premesso che, in riferimento ai punti:

1. La tabella al paragrafo 5.1 "Potenzialità Impiantistica", in riferimento all'attribuzione dell'operazione R12 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs n.152/06 e smi) per l'attività di vagliatura a 225 mm per produzione di rifiuto da avviare non avviare in discarica (OPZIONALE) è in linea con quanto stabilito in occasione della Conferenza di Servizi del giorno 23/05/2015, come da verbale agli atti.

Alla luce di quanto innanzi, la tabella al paragrafo 5.1 "Potenzialità impiantistica" di cui alla DD n. 10 del 23/07/2015 dell'Ufficio AIA è corretta ed in linea con le risultanze del procedimento istruttorio svolto;

2. La tabella al paragrafo 6.1 "Emissioni convogliate" al punto di campionamento E1 indica per la sostanza inquinante H<sub>2</sub>S i valori limite rispettivamente pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup> e 1 mg/Nm<sup>3</sup>. In occasione della

Conferenza di Servizi del giorno 23/05/2015 è stato stabilito che il valore limite pari a 1 mg/Nm<sup>3</sup> dovrà essere conseguito dal Gestore entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. 23/2015.

Alla luce di quanto innanzi, la tabella al paragrafo 6.1 "Emissioni convogliate" al punto di campionamento E1 di cui alla DD n. 10 del 23/07/2015 dell'Ufficio AIA è corretta ed in linea con le risultanze del procedimento istruttorio svolto;

3. La non esplicitazione del monitoraggio del parametro "polveri" al punto di emissione ED2 deriva da mero errore materiale;

4. I dati relativi alla provenienza e alla frequenza di monitoraggio, con riferimento alle tabelle del pozzetto di campionamento S2, deriva da mero errore materiale.

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che si intende integralmente confermato;

di rettificare con le tabelle di seguito riportate, la D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale:

di stabilire che:

sono fatte salve tutte le prescrizioni ed adempimenti in capo al Gestore derivanti con D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 e D.D. n. 18 del 06 Agosto 2015 dell'Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore alla Società "Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.," con sede legale presso il Comune di Massafra (TA) contrada "Forcellana San Sergio" snc.

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente rettifica dell'Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia di Lecce e presso il Comune di Poggiardo.

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Lecce, al Comune di Poggiardo, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA Puglia Dap LE, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'OGA di Lecce.

Il presente provvedimento di rettifica della D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 è immediatamente esecutivo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) è redatto in unico originale, composto da n. 9 fasciate;

b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del

22.02.2008:

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

- nel Portale Ambientale regionale

(<http://ambiente.regione.puglia.it/>);

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) dell'Ufficio

Dott. Giuseppe Maestri

---